

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori:

DI NICOLA, ANGRISANI, LANNUTTI, TRENTACOSTE, PAVANELLI, LOMUTI, DONNO, DE LUCIA,
GIANNUZZI, MARILOTTI, FLORIDIA, CORRADO, FERRARA, PISANI, ROMANO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORO GIORNALISTICO E DI
CONFLITTO D'INTERESSI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge interviene su due fenomeni largamente diffusi nel mondo dell'informazione italiana e rimasti privi, sino a questo momento, di una disciplina coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento, nonché con il buon senso istituzionale e anche con il senso comune.

Il primo di questi fenomeni, largamente e da lungo tempo diffuso nel nostro paese, è quello del vero e proprio sfruttamento di competenze, prestazioni e professionalità di quanti, a vario titolo, operano nel mondo dell'informazione: uno sfruttamento rimasto storicamente incontrastato dall'ordinamento e che ha prodotto la prassi indegna della retribuzione attestata sulla soglia di 3 euro ad articolo. Ciò in palese ed evidente contrasto con i principi di proporzionalità della quantità e qualità del lavoro, fissati dall'art. 36 della Costituzione, nonché del diritto fondamentale del lavoratore ad un'esistenza libera e dignitosa.

Tale lacuna legislativa, ha determinato la creazione di nuove categorie sociali svantaggiate che, proprio perché prive di adeguate tutele, sono soggette a rapporti di subordinazione economica e lavorativa, oltre che intellettuale, data la grave compressione degli spazi di libera manifestazione del pensiero che la condizione di insufficienza reddituale ed economica concorrono inevitabilmente a determinare.

Con l'intento di porre fine a questa inaccettabile situazione e con la finalità precipua di ripristinare condizioni di normalità e di salvaguardia minima dei livelli essenziali di tutela, interviene dunque, il presente disegno di legge, fissando un semplice criterio: quello dell'equiparazione tra il trattamento economico e lavorativo dei soggetti elencati nel primo comma dell'articolo, autori di un numero di articoli superiore ai 30 mensili, con quelli previsti nel Contratto Nazionale di lavoro per il giornalista praticante.

S'intende, in tal modo, colmare un vuoto normativo determinato dall'assenza nel nostro ordinamento di una indicazione, tanto economico-normativa, quanto di principio. Una mancanza della quale si è largamente abusato, concorrendo a cristallizzare rapporti di collaborazione connotati da un grave carattere di iniquità e squilibrio tra le parti.

L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, nasce per tutelare la dignità dei giornalisti e/o pubblicisti, che del giornalismo fanno la loro unica attività lavorativa e fonte di reddito, prevedendo una soglia minima retributiva; ma non solo, con il terzo comma vengono cancellati quei conflitti di interessi che minano la correttezza dell'informazione e la sua stessa credibilità, a causa dei rapporti di lavoro che i giornalisti intrattengono con una serie di soggetti sui quali possono essere chiamati a scrivere articoli.

Se la soglia minima retributiva tende a garantire la dignità economica del lavoro giornalistico, la rimozione di eventuali conflitti d'interesse è necessaria per rendere credibile il sistema dell'informazione. Per questo, è opportuno che chi svolge esclusivamente attività

giornalistica non abbia rapporti con una serie di soggetti, come partiti e movimenti politici, aziende pubbliche e private, la pubblica amministrazione, associazioni di categoria o singoli imprenditori.

Anche in questo caso, si tratta di una disposizione di buon senso che intende restituire credibilità al sistema dell'informazione italiana, attraverso una netta demarcazione tra sfere di attività che spesso si intrecciano pericolosamente, generando commistioni di interesse anche difficili da rilevare da parte dei cittadini, cioè coloro che potremmo definire i "consumatori finali" della filiera dell'informazione.

Questi ultimi, infatti, fruiscono dell'informazione stessa senza avere gli strumenti che consentano di comprendere se le notizie che vengono divulgate siano prive del connotato di indipendenza, che è parametro essenziale di qualità ed attendibilità delle notizie stesse, ovvero siano frutto di interessi partitici, politici, economici o di altra natura.

Infine, con quanto previsto al comma 2, si intende intervenire per fissare compensi dignitosi per chi collabora saltuariamente con testate giornalistiche.

Disegno di legge

Articolo 1

1. Per i giornalisti professionisti e/o pubblicisti, collaboratori di testate cartacee, televisive e online, che scrivano per una singola testata o per un gruppo editoriale, un numero superiore ai 30 articoli mensili, si applicano i trattamenti normativi ed economici previsti nel contratto nazionale di lavoro per il giornalista praticante.
2. Per i giornalisti e pubblicisti che, saltuariamente, scrivano per una singola testata o per un singolo gruppo editoriale, un numero di articoli inferiore ai 30 mensili, è previsto un compenso non inferiore ai 40 euro lordi ad articolo.
3. I giornalisti professionisti e/o pubblicisti di cui al comma 1, non possono intrattenere rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, con soggetti politici, con partiti e/o movimenti, con aziende pubbliche e private, con associazioni di categoria o con singoli imprenditori.